

C O M U N E D I P O S T U A

Via Cappella, n.2

C.F.82001530029
Te.015/7690006

C.A.P.13010

P.IVA 00415640028
Fax 015/7690921

e-mail: postual@libero.it

ORDINANZA n. 1/2019 del 9 gennaio 2019

IL SINDACO

tenuto conto del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità relativa al mantenimento dell'igiene e del decoro ambientale del suolo pubblico, determinata dalle deiezioni canine ;

al fine di garantire una maggiore igiene urbana ed evitare possibili contaminazioni ambientali dei giardini pubblici e di altri luoghi aperti al pubblico;

al fine di impedire altresì inconvenienti per la sicurezza stradale , della circolazione dei pedoni e dei veicoli;

rilevata la necessità di mantenere e di migliorare il decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;

valutato l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffuse veicolate dalle stesse;

ritenuto necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia , anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente , senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, i marciapiedi, le corti, i portici, ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico in generale;

Visto il D.P.R. 27,07,1977 n. 616;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e per la parte ancora in vigore , il t.u. 03,03,1934 N. 383;

Visto il T.U.L.S.S. approvato con R.D. del 27,07,1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.689/81;

ORDINA

1) Raccolta deiezioni

a) Ai proprietari de cani ed alle persone , anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi sopraelencati;

b) in nessun caso sara' ammesso che l'accompagnatore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua presenza in prossimita' dell'animale.

2) Detenzione strumenti idonei di pulizia

a) Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni.

b) quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere , dovra' essere depositato nei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, oppure , in mancanza, nei cestini portarifiuti.

3) Condotta dei cani

a) In tutti i luoghi pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio da persona capace e responsabile; i cani di grossa taglia e di indole aggressiva devono essere muniti atresi' di idonea museruola, la quale va' all'occorrenza e senza indugio indossata al cane.

b) E' in ogni caso vietato condurre animali in corrispondenza e nelle immediate vicinanze di luoghi pubblici attrezzati per il gioco dei bambini.

4) Vigilanza

incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione della presente ordinanza sono gli organi di Polizia a qualsiasi titolo competenti per territorio.


5) Sanzioni

per la violazione di cui ai punti 1a) e 2b), è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00; per la violazione agli altri punti della presente ordinanza è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;

6) Esenzioni

Sono esclusi dall'osservanza della presente ordinanza, i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;

sono esclusi dall'uso della museruola i cani da pastore, i cani da caccia i cani in servizio di protezione civile, da soccorso o in servizio pubblico a qualsiasi titolo durante lo svolgimento delle proprie mansioni



Il Sindaco



PATROSSO Maria Cristina

Postua, 9 gennaio 2019

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio informatizzato del Comune di Postua, n. 13, dal giorno 9 gennaio 2019 per 15 giorni.